



Risposta su Adeguamento B&B

L'art. 18 del Regolamento Regionale n. 8/2015 (Disposizioni Transitorie), comma 3, prevede che i titolari e i gestori delle strutture ricettive extralberghiere, già operanti ai sensi dell'abrogato R.R. n. 16/2008, **(come nel suo caso)** abbiano l'obbligo di provvedere all'adeguamento delle modalità di gestione, ai fini della prosecuzione dell'attività e della conseguente classificazione e di presentare al Comune competente per territorio la SCIA, ai sensi dell'art. 14 dello stesso R.R. n. 8/2015 entro il 31.12.2015.

Il R.R. n. 13/2015, avente per oggetto "Disposizioni per favorire l'accoglienza in previsione dei flussi turistici aggiuntivi nel periodo di svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia", stabilisce che i periodi di chiusura dei B&B e delle Case ed Appartamenti per Vacanze in forma non imprenditoriale, già esistenti e regolarmente operanti su tutto il territorio del Lazio alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento n. 8/2015, non sono obbligati alla osservanza dei periodi di chiusura di 120 giorni per i B&B e di 100 giorni per le Case ed Appartamenti Vacanze non imprenditoriali, previsti solo a partire dal 1.1.2017.

Pertanto le suddette strutture, solo per l'anno 2016, dovranno osservare i periodi di inattività stabiliti dal previgente Regolamento regionale n. 16/2008 (e cioè 60 giorni per i B&B e nessun periodo per le Case ed Appartamenti per Vacanze non imprenditoriali - R.R. n. 13/2015), mentre dall'anno 2017 dovranno adeguarsi ai periodi previsti dagli artt. 7 e 9 del vigente R.R. n. 8/2015 e cioè 120 gg per i B&B e 100 per case vacanze non imprenditoriali, tali periodi possono essere consecutivi o frazionati.

Pertanto i titolari delle strutture di B&B dovranno presentare la SCIA per cambio del periodo di apertura dei 120 gg verso la fine di dicembre 2016 per l'anno 2017.

Resta inteso che con l'entrata in vigore del nuovo regolamento n.8/2015 (che le allego) sono stati inseriti per i B&B i requisiti funzionali di cui all'allegato A6 e che il titolare deve osservare per non incorrere in sanzioni amministrative (es: collegamento internet/WIFI e numero di reperibilità 24 h su 24 da indicare nella targa ecc.ecc.) per un eventuale controllo presso la struttura ricettiva da parte delle Autorità competenti, **non c'è l'obbligo di presentare una nuova Scia per i requisiti funzionali.** Vanno in deroga i requisiti strutturali ossia relative alle superfici del vano comune, camere e bagni ecc.ecc. per le vecchie strutture in possesso di SCIA.

Le allego altresì il promemoria per l'utente nel quale sono indicati gli obblighi di legge.

Cordiali saluti